Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

Verbania, 19 marzo 2021

Al Sig. Presidente della Provincia del V.C.O.
VERBANIA

Ai Sig.ri Sindaci del V.C.O.
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio del V.C.O.
BAVENO

Al Sig. Presidente dell'Unione Industriale del V.C.O.
VERBANIA

Al Sig. Presidente dell'A.N.C.E.
VERBANIA

Al Sig. Presidente dell'A.P.I.
NOVARA

Al Sig. Presidente dell'Ascom-Confcommercio VCO
VERBANIA

Al Sig. Presidente della C.N.A.
VERBANIA

Al Sig. Presidente di Confartigianato Imprese
VERBANIA

Al Sig. Presidente della Coldiretti Novara-V.C.O.
NOVARA

Al Sig. Presidente della C.I.A. - Novara Vercelli e V.C.O.
NOVARA

Al Sig. Presidente della Confagricoltura - Novara V.C.O.
NOVARA

Prefettura di Verbania - GABINETTO - Prot. Uscita N.0010588 del 23/03/2021

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
del Verbano Cusio Ossola

Al Sig. Presidente Legacoop Piemonte – Novara Verbania Vercelli
NOVARA

Al Sig. Presidente Confcoperative Novara e Verbania
NOVARA

OGGETTO: Covid-19. DPCM del 2 marzo 2021. Disposizioni emergenziali riguardanti le attività degli esercizi commerciali.

Sulla tematica inerente le attività commerciali consentite e la possibilità di esercitare le stesse all'interno di strutture commerciali, sono pervenuti allo scrivente molteplici quesiti concernenti la corretta interpretazione delle disposizioni del DPCM del 2 marzo u.s., anche alla luce delle diverse misure anti contagio poste in essere in base alle zone di allertamento.

Si riportano di seguito, pertanto, gli indirizzi assunti rispetto ai quesiti pervenuti.

***

Il D.P.C.M. in commento, all'art. 26 Capo III (**Zona Gialla**), nel confermare l'impianto regolatorio inerente allo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, prevede, quale unica innovazione rispetto all'attuale disciplina, l'ampliamento delle tipologie di esercizi che possono rimanere aperti, nelle giornate festive e prefestive, all'interno dei centri commerciali e strutture assimilabili, includendovi anche le lavanderie e le tintorie. Il comma 2 dispone che *"nelle giornale festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici. tabacchi, edicole e librerie."*.

Dalla lettura della predetta norma si evince che all'interno dei centri commerciali, nelle giornate prefestive e festive, possono rimanere aperti solo gli esercizi commerciali ivi specificamente indicati, cioè, farmacie, parafarmacie. presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Ciò. ovviamente, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Tutti gli altri esercizi commerciali, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, dovranno, conseguentemente rimanere chiusi al pubblico. Non potrà essere effettuato l'asporto,

mentre potrà ritenersi consentita la consegna al domicilio senza limiti di orario, nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

L'art. 27, nel disciplinare l'attività dei servizi di ristorazione, conferma la regolamentazione dettata dal d.P.C.M. del 14 gennaio 2021. Tuttavia, viene ora introdotta una modifica che elimina la precedente restrizione relativa al divieto di asporto dopo le ore 18,00 per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) vale a dire per le enoteche, sicché tali attività potranno essere proseguite anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali. Restano, invece, soggette al divieto di asporto dopo le 18,00 le attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).

Lo stesso art. 27, al comma 4, consente, come già previsto dai precedenti provvedimenti presidenziali, **le attività delle mense e del *catering* continuativo** su base contrattuale, purché svolte in osservanza delle generali misure anti-contagio.

Al riguardo, in forza di tale disposizione, le attività in questione possono essere svolte, nel rispetto della legislazione vigente in tema di attività produttive, anche da quei pubblici esercizi che instaurino, un rapporto contrattuale con un'azienda, ai fini dell'erogazione del servizio in favore dei relativi dipendenti.

Si segnala l'opportunità, al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di mensa o di *catering* continuativo, che a cura dell'esercente sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio.

Diversamente, non si ritiene consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande, non essendo in questi casi configurabile un connotato indefettibile del servizio di mensa o *catering,* rappresentato dalla ristorazione collettiva.

***

Per quanto riguarda le misure di contenimento in (**Zona Arancione**), alcune modifiche si rinvengono nella disciplina relativa alle attività dei servizi di ristorazione, recata dall'art 37 del D.P.C.M., che, nell'ultimo periodo del comma 1 opportunamente precisa ora, che negli alberghi e nelle strutture ricettive la ristorazione resta consentita senza limiti di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati.

Lo stesso art. 37, al comma 2, in linea con quanto previsto in area gialla, non contempla più il previgente divieto di asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali, già citate dianzi, che

svolgono in prevalenza una delle attività ricomprese nel codice ATECO 47.25; sicché tali attività potranno essere proseguite anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali.

Si rinvia a quanto già rappresentato per la zona gialla con riguardo alle attività delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, nonché alla ristorazione negli alberghi e nel le altre strutture ricettive.

Per quanto attiene a profili o ad ambiti non incisi dalle disposizioni del Capo in commento, si ribadisce che il quadro regolatorio rimane quello definito con riferimento alla zona gialla, salvo che non intervengano misure più restrittive.

***

L'art. 45 del Capo V (**Zona Rossa)** del DPCM prevede *"la sospensione" delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23*[1]*, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi*

---

[1] Allegato 23
Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

strutture di vendita, anche ricompresi centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2".

Infine, per quanto riguarda le attività dei servizi di ristorazione, l'art. 46 riporta integralmente quanto stabilito in zona arancione dall'art. 37 del medesimo DPCM, ovvero che *"sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizioni che vengano rispettati i protocolli e le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio (...). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00".*

IL PREFETTO
(SIDOTI)

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici